

# Regolamento per la formazione continua professionale

Approvato dal comitato dell'Associazione Cranio Suisse®  
il 18 agosto 2011

Adeguato il 20 marzo 2018, 31.10.2019 e l'8.12.2022

## **Regolamento per la formazione continua professionale**

### **1. Norme generali**

I terapeuti esercitanti la terapia craniosacrale e membri attivi dell'Associazione Cranio Suisse® devono comprovare 40<sup>1</sup> ore di contatto di formazione continua professionale (aggiornamento professionale) ogni due anni (due anni civili consecutivi, definiti in seguito come "periodo di formazione continua").

La verifica della formazione continua richiesta viene effettuata ogni due anni.

I nuovi membri dell'Associazione devono dimostrare l'adempimento della formazione continua a partire dall'anno civile successivo alla data di adesione fino alla fine del periodo corrente di formazione continua.

I corsi di formazione continua vengono di regola riconosciuti come tali soltanto dopo l'ottenimento del diploma.

Un'eventuale eccedenza di ore, per un massimo di 20 ore, può essere conteggiata per il successivo periodo di formazione continua.

Il terapeuta membro dell'Associazione Cranio Suisse® ha la possibilità di scegliere da sé i temi principali della sua formazione, tenendo in considerazione i criteri menzionati più sotto.

Un membro praticante la terapia craniosacrale è tenuto alla formazione continua professionale indipendentemente dall'età.

### **2. Corsi professionali specialistici**

I terapeuti praticanti che al momento dell'ammissione a Cranio Suisse® hanno frequentato meno di 500 ore<sup>2</sup> di formazione e formazione continua specifiche del metodo, devono attestare, nel quadro del controllo della formazione continua, la frequenza di corsi specialistici fino a raggiungere complessivamente almeno 500 ore di formazione e formazione continua.

Per partecipare a questi corsi professionali specialistici è richiesta una formazione di terapia craniosacrale di base di almeno 110 ore di contatto.

Le istituzioni che offrono dei corsi professionali specialistici hanno l'obbligo di includere, nelle clausole d'ammissione a questi corsi, l'adempimento delle 110 ore di contatto di terapia craniosacrale sopracitate.

Sono considerati corsi professionali specialistici soltanto i corsi specifici di terapia craniosacrale.

**Su richiesta, Cranio Suisse® verifica se le formazioni continue non riportate sul sito web di Cranio Suisse® vengono riconosciute come corsi professionali specialistici.**

---

<sup>1</sup>

Un'ora di contatto (formazione continua e lezione) è definita come tempo di insegnamento/apprendimento con presenza gestita di docenti e comprende la lezione effettiva e la successiva pausa di 10-15 minuti.

<sup>2</sup> Secondo Cranio Suisse® 375 ore di contatto di 60 minuti senza contare la pausa equivalgono a 500 ore di contatto con lezione effettiva e successiva pausa di 10-15 minuti.

Per ogni periodo di formazione continua, nell'ambito dei settori sottostanti vengono inoltre conteggiate come corsi professionali specialistici le seguenti ore di contatto:

- i corsi di terapia complementare, se questi corsi sono necessari per il conseguimento del Certificato settoriale TC (metodo terapia craniosacrale) nella procedura di equivalenza:
  - o 20 ore di contatto di Tronc Commun, o
  - o 10 ore di contatto di corsi preparatori al Certificato settoriale
- o
- 20 ore di contatto di corsi di accompagnamento del processo e relativi ai traumi, o
- 10 ore di contatto di assistenza professionale, o
- 10 ore di contatto di supervisione nel campo specifico effettuate da supervisori riconosciuti dall'Associazione Cranio Suisse®

### **3. Corsi a scelta**

Dopo aver adempito l'obbligo di attestazione di corsi specialistici, vengono riconosciuti come formazione continua anche i corsi a scelta.

Il terapeuta può scegliere lui medesimo, nell'ambito di queste discipline, i corsi adatti a sostenere e migliorare la sua attività professionale quale terapeuta craniosacrale.

Discipline ammesse per i corsi a scelta:

- supervisione professionale;
- medicina classica ed empirica,
- temi della Terapia complementare,
- accompagnamento al processo e terapia dei traumi,
- sostegno al processo di guarigione nella terapia craniosacrale, senza essere necessariamente specifiche a questa tecnica,
- promovimento e miglioramento della competenza terapeutica.

Per ogni periodo di formazione continua possono essere riconosciute al massimo 10 ore di contatto di attività come insegnante.

Cranio Suisse® accetta il Certificato settoriale, conseguito tramite la procedura di equivalenza, e l'Esame Professionale Superiore una sola volta computando 40 ore di contatto ciascuno di formazione continua.

### **4. Restrizioni**

Pur riconoscendo il valore e l'importanza dei corsi e attività elencati qui sotto, Cranio Suisse® non li accetta per l'adempimento della formazione continua richiesta.

Non riconosciuti per il conteggio delle ore di formazione continua professionale sono:

- Corsi d'introspezione ed esperienza personale non specifici alla terapia craniosacrale
- Autoterapia e intervizione (supervisione fra terapisti non supervisori)
- Supervisione non relativa al campo professionale specifico
- Attività quale supervisore
- Lezione asincrona<sup>3</sup>, studio autodidatta
- Corsi a distanza, studio autodidattico

---

<sup>3</sup> Processi di apprendimento, in cui la comunicazione tra insegnanti e studenti ha luogo in modalità differita.

- Corsi nei campi della cosmesi e del benessere (wellness)
- Corsi di sciamanismo, di pranoterapia, di magia, regressione e simili
- Corsi di terapia craniosacrale per animali

## **5. Formazioni continue online**

Per il riconoscimento di formazioni continue online vengono richiesti la presenza contemporanea di insegnante e studenti (sincronicità) nonché un controllo delle presenze.

## **6. Esenzione dall'obbligo della formazione continua professionale**

Se motivi gravi impediscono la formazione (quali per esempio una gravidanza, una degenza per lunga malattia, un soggiorno all'estero o casi analoghi), i membri attivi possono inoltrare a Cranio Suisse® una richiesta scritta d'esonero dall'obbligo di formazione continua indicandone le ragioni.

Il membro attivo esentato dall'obbligo di formazione non sarà più incluso nella lista dei terapeuti. Tutti gli altri diritti e doveri di membro attivo restano validi.

Quando l'impedimento grave termina, l'obbligo alla formazione continua riprende automaticamente. Il membro è strettamente tenuto ad informare subito l'Associazione del cambiamento avvenuto.

## **7. Inadempienza all'obbligo di formazione professionale**

Se in un anno in cui viene eseguito il controllo della formazione continua un terapeuta membro non inoltra entro il 31.12 i suoi attestati di formazione continua, viene applicata la seguente procedura:

- a inizio febbraio viene inviata al terapeuta membro una lettera in cui gli si rammenta il suo obbligo di comprovare la formazione continua e lo si invita a inoltrare gli attestati entro il 31 marzo. In questa lettera lo si informa inoltre che al prossimo sollecito sarà esigibile una tassa amministrativa;
- qualora il terapeuta membro non adempisse ancora il suo obbligo di comprovare la formazione continua, a inizio aprile gli si invia un secondo sollecito, in cui lo si informa che in mancanza dell'inoltro degli attestati di formazione continua entro il 30 aprile sarà eliminato dalla lista terapeuti. In questo sollecito viene inoltre conteggiata una tassa amministrativa;
- se gli attestati di formazione continua non pervengono entro il 30 aprile, il terapeuta membro viene eliminato dalla lista dei terapeuti. A inizio maggio viene inviato il terzo sollecito in cui viene indicato come ultimo termine di presentazione della documentazione il 25 maggio. Se gli attestati non vengono inoltrati entro questa data, viene avviata una procedura di esclusione da Cranio Suisse®.

## **8. Disposizioni amministrative**

L'attestazione di partecipazione ad un corso o ad una formazione deve contenere le seguenti indicazioni:

- Nome e cognome del partecipante

- Data (da/a) e durata in ore del corso o della formazione
- Titolo e tema del corso o della formazione (il tema può essere allegato all'attestazione)
- In caso di formazione continua online, la conferma della sincronicità
- Firma del relatore o del responsabile del corso
- Indirizzo e firma del responsabile dell'organizzazione della formazione

## **9. Entrata in vigore**

Il presente regolamento per la formazione continua professionale entra in vigore il 1° gennaio 2023 e viene applicato la prima volta per il periodo di formazione 2023/2024.